



Allegato 1

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’AZIENDA DIDATTICO SPERIMENTALE “GIAN PAOLO GUIDOBONO CAVALCHINI” DI PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO SITA IN CANTALUPO LIGURE (AL) LOCALITA’ BORGO ADORNO

Il/la sottoscritto/a, in qualità di
dell’Impresa, nato/a a
il e residente in
Via/P.zza, in possesso del documento
d’identità che si allega in fotocopia,

CHIEDE

di essere invitato alla procedura in epigrafe.

DICHIARA¹

(ai sensi dell’art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.)

che il nominativo della persona alla quale spetta la rappresentanza dell’operatore economico è il seguente:, nato a, residente²;

che i soggetti rivestenti cariche societarie, rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli di seguito elencati (indicare anche la relativa funzione: direttore tecnico, legale rappresentante, cessato, ecc):

.....
.....
.....;

che il numero di codice fiscale dell’Impresa è, la ragione sociale è, la sede legale è

il seguente numero di telefono:
l’indirizzo e-mail:
l’indirizzo PEC:

¹ Barrare con una X le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni da confermare. Qualora lo spazio disponibile per la dichiarazione non fosse sufficiente, è possibile aggiungere degli allegati alla presente dichiarazione.
² Qualora il soggetto non sia il rappresentante legale dell’Impresa, lo stesso dovrà produrre una procura speciale in forma pubblica.



- di autorizzare l'utilizzo della PEC e del servizio postale ordinario, per le comunicazioni relative alla presente procedura;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.:
 - di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti dell'Università degli Studi di Milano che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Università da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
 - di aver conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti dell'Università degli Studi di Milano che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Università da meno di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
 - di aver conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex-dipendenti dell'Università degli Studi di Milano, a distanza di più di tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Università e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
(Si segnala che qualora emerga successivamente - per effetto dei controlli effettuati da questa Amministrazione - l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'esclusione dell'operatore economico privato dalla procedura di affidamento. I contratti eventualmente conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla norma di legge sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti).
- che non sussistono nei confronti dell'Impresa affidataria e dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 50/2016, più specificatamente:
 - 1. che non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del c.c.;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

che non sussistono nei confronti dell'Impresa affidataria le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, più specificatamente: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

che non sussistono nei confronti dell'Impresa affidataria le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, più specificatamente:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

d) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione o di non aver tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure, di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

e) di non avere dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

g) di non trovarsi in una situazione tale da portare a una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto nei termini previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016;

h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre



con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- i) di non aver presentato nella procedura n corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l) di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999;

oppure

- che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, in quanto:
 - ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
 - ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
 - altro (precisare);

- m) di non trovarsi nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- n) di non trovano rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- con riguardo agli obblighi contributivi fissati dalla legge, di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il:
 - CCNL applicato (indicare il settore)
 - Posizione INPS: matricola
 - Sede INPS competente
 - Posizione INAIL: codice Ditta P.a.t.
 - Sede INAIL competente
 - Altre posizioni: n. iscrizione presso

- (eventuale) con riguardo agli obblighi contributivi fissati dalla legge:



che nell'impresa operano, oltre ai lavoratori dipendenti o parasubordinati, anche soci iscritti ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS (es. artigiani, commercianti, lavoratori agricoli comuni):

- nome e cognome del socio
- codice fiscale
- gestione autonoma n.
- posizione
- nome e cognome del socio
- codice fiscale
- gestione autonoma n.
- posizione
- nome e cognome del socio
- codice fiscale
- gestione autonoma n.
- posizione

di non incorrere nelle causa interdittiva ex art.53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

In fede

(luogo e data)

(timbro e firma)³

³ Allegato: fotocopia documento d'identità